

In data 10 agosto si sono incontrati:

- Confapi Aniem Molise rappresentata dal Presidente Nicolina Moffa e Domenico Fagnani
- Feneal UIL Molise rappresentata dal Segretario Generale Roberto D'Aloia
- Filca CISL Molise rappresentata dal Segretario Massimiliano Rapone
- Fillea CGIL Molise rappresentata dal Segretario Generale Rosa Di Paola e dal Segretario Generale della Fillea Abruzzo Molise Silvio Amicucci

Per discutere:

- 1) sinergie tra l'Area della Formazione dell'Edilcassa Molise e l'APSEM-RLST
- 2) Verifica e valutazione dell'EVR
- 3) varie ed eventuali

Sul punto n.1 dopo ampia discussione le parti convengono sull'opportunità di stipulare un protocollo di sinergia tra l'Area della Formazione dell'Edilcassa Molise e l'APSEM, affinché la sicurezza nei cantieri sia sempre tra le priorità.

Si prende in esame l'allegato convenendo sulla stessa, pertanto danno mandato al Presidente dell'Edilcassa Molise e al Presidente dell'APSEM di stipulare il Protocollo.

L'associazione Apsem provvederà ad inviare i bilanci degli ultimi 5 anni alla Confapi Aniem.

Sul punto n.2 le parti procedono alla verifica annuale dei parametri di produttività già definiti con l'art.20 del Contratto Collettivo Territoriale del Molise Integrativo al CCNL Edilizia PMI Confapi-Aniem con decorrenza 1 agosto 2022 – 30 settembre 2025

Nello specifico le Parti mettono a confronto il triennio 2019 – 2020 – 2021 con il triennio 2020 – 2021 – 2022.

I parametri definiti nel CCTIL del Molise del 18/07/2022

- Numero lavoratori iscritti E.M.;
- Monte salari denunciato in E.M.;
- Numero delle imprese iscritte attive in E.M.;

mentre per il quarto parametro le Parti Sociali hanno individuato

- il numero delle Denunce di Nuovo Lavoro INAIL

NUMERO LAVORATORI ATTIVI IN EDILCASSA MOLISE	
ANNO	LAVORATORI
2019	959
2020	959
2021	898
2022	1006

COMPARAZIONE TRIENNI LAVORATORI ATTIVI	
2019 – 2020 – 2021	2.816



2020 – 2021 – 2022	2863
--------------------	------

IL PARAMETRO È POSITIVO

MONTE SALARI IN EDILCASSA MOLISE	
ANNO	MONTE SALARI
2019	7.472.895,75
2020	6.177.537,96
2021	5.987.757,89
2022	8.378.104,62

COMPARAZIONE TRIENNI MONTE SALARI DENUNCIATO	
2019 – 2020 – 2021	19.638.191,6
2020 – 2021 – 2022	20.543.400,47

IL PARAMETRO È POSITIVO

NUMERO AZIENDE ATTIVE IN EDILCASSA MOLISE	
ANNO	IMPRESE
2019	213
2020	206
2021	200
2022	226

COMPARAZIONE TRIENNI AZIENDE ATTIVE	
2019 – 2020 – 2021	619
2020 – 2021 – 2022	632

IL PARAMETRO È POSITIVO

Il numero delle denunce di avvio nuovo lavoro nella comparazione dei trienni di riferimento permane POSITIVO.

Alla luce delle misurazioni di riferimento, le Parti riconoscono il 100% del valore massimo concordato per il periodo Agosto 2022 – Settembre 2023 essendo positivi tutti e quattro i parametri.

La tabella

PERCENTUALE STABILITA PER L'E.V.R.		E.V.R. (%) 4,00	
LIVELLO	MINIMI CONTRATTUALI AL 01/01/2023	E.V.R. mensile	E.V.R. orario
1	987,99	39,52	0,23
2	1155,94	46,24	0,27
3	1284,38	51,38	0,30
4	1383,17	55,36	0,32
5	1481,98	59,28	0,34
6	1778,36	71,14	0,41
7	1975,96	79,04	0,46

Tale accordo decorre dalla mensilità di Ottobre 2023.

L'informativa è a cura dell'Edilcassa Molise tramite apposita circolare e pubblicizzarla sul sito, e il deposito presso ITL Campobasso Isernia sarà a cura della Confapi Molise.

Letto, confermato e sottoscritto

Confapi-Aniem

Niccolino Moffa



Feneal UIL

Roberto D'Aloia



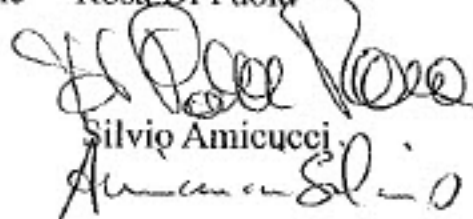
Filca CISL

Massimiliano Rapone



Fillea CGIL

Rosa Di Paola



Silvio Amicucci



NOTA ESPLICATIVA SUL SERVIZIO RLST
(RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE)
E LE SINERGIE PER L'OPERATIVITÀ DEI RLST
Delibera dell'Edilcassa - Area della Formazione

Premessa

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale è una figura introdotta dalla normativa sulla sicurezza a cui il settore edile ha dato concreto riscontro, regolamentandone operatività e finanziamento, con l'art. 87 del contratto collettivo nazionale di lavoro (di seguito CCNL) e con gli Accordi specifici tra le Parti Sociali Territoriali. È stato più volte precisato che, nonostante sia istituito e sostenuto dal sistema edile, il RLST è una figura di parte nominata dalle Organizzazioni Sindacali Territoriali e pertanto non è espressione di quella bilateralità rappresentata dai tecnici dell'Area della Formazione dell'Edilcassa Molise.

Ciò nonostante, sia la norma che il contratto, prevedono delle interrelazioni significative tra la Area della Formazione ed il RLST, pur nel rispetto della diversità dei rispettivi ruoli.

Riferimenti normativi ed obbligo di consultazione del RLST

La vigente normativa sulla sicurezza, ispirandosi alla filosofia del "modello partecipativo" caratterizzante le direttive europee sulla materia [direttiva quadro n. 89/391], ha dato particolare enfasi alla figura del RLST.

Analogamente a quanto esercitato dall'Area della Formazione attraverso l'azione di consulenza e supporto a tutto il settore (imprese, tecnici, lavoratori), così il RLST attraverso la partecipazione attiva dei lavoratori, può concorrere al miglioramento delle condizioni di rischio negli ambienti di lavoro. Tale scelta, infatti, costituisce una forma avanzata di collaborazione sul terreno delle relazioni industriali indirizzata all'obiettivo condiviso di riduzione dei rischi e quindi degli infortuni nei cantieri.

Il principio di partecipazione sancito dall'art. 20 del D.Lgs. 81/08 per cui "i lavoratori devono contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro", trova la sua massima applicazione nell'obbligo a carico del datore di lavoro di consultazione del RLST [art. 18, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 81/08].

Tale obbligo, la cui inadempienza è sanzionata con la pena dell'ammenda da € 2.192,00 a € 4.384,00 a carico del datore di lavoro, prevede che lo stesso consulti il RLST nei seguenti casi:

- 1) preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- 2) sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- 3) in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37 del D.Lgs. 81/08. Si precisa che consultare non significa meramente informare e neanche co-decidere: il datore di lavoro che consulta il RLST riceve da questi notizie e conoscenze (che magari da solo non avrebbe potuto acquisire) per poi decidere in autonomia e responsabilità.

La consultazione ha un valore psicosociale incidendo efficacemente sul comportamento dei lavoratori, poiché li fa sentire coinvolti nel processo decisionale. Ma rimane comunque un obbligo in capo al datore di lavoro.

Alla consultazione e partecipazione dei lavoratori sono dedicati gli artt. 47, 48, 49 e 50 del D.Lgs. 81/08.

Note:

Dato aggiornato a maggio 2018.

Attribuzioni del RLST

L'art. 87 del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini ricalca perfettamente quanto previsto dall'art. 50 del D.Lgs. 81/08 in riferimento ai compiti del RLST.

Oltre alla consultazione di cui ai punti 1), 2) e 3) sopracitati, ulteriori attribuzioni sono:

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- c) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- d) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37 del D.Lgs. 81/08;
- e) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- f) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- g) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/08;
- h) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- i) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- l) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

In riferimento alla superiore lettera l), il CCNL specifica che tale possibilità può essere attivata solo dopo che il RLST abbia informato l'Area della Formazione per l'adozione delle necessarie misure.

Incompatibilità del RLST

Il ruolo di RLST è incompatibile con:

- ☐ le funzioni di gestione o tecniche svolte dall'Area della Formazione ;
- ☐ le funzioni sindacali operative [art. 48, comma 8 del D.Lgs. 81/08];
- ☐ l'assunzione dell'incarico di RSPP [art. 50, comma 7 del D.Lgs. 81/08].

Inoltre:

- ☐ durante l'esercizio delle sue funzioni, il RLST non può compiere attività di proselitismo, così come non può promuovere assemblee sindacali o proporre rivendicazioni di natura sindacale.

Obblighi del datore di lavoro nei confronti del RLST

Oltre al già citato obbligo di consultazione del RLST previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 81/08 altri obblighi specifici del datore di lavoro sono:

- 1) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- 2) consegnare tempestivamente al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi (DVR), nonché consentire al medesimo Rappresentante di accedere ai dati relativi agli infortuni sul lavoro comunicati all'INAIL;
- 3) consegnare tempestivamente al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
- 4) mettere a disposizione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza copia del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e del piano operativo di sicurezza (POS) almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori [art. 100, comma 4 del D.Lgs. 81/08 – sanzione amministrativa pecuniaria per il datore di lavoro da € 548,00 a € 1.972,80].

Inoltre l'art. 87 del CCNL prevede che l'impresa si impegna a garantire al RLST l'accesso al cantiere e la presenza del proprio RSPP o di alto incaricato, al sopralluogo preventivamente concordato.

Disposizioni contrattuali ed interrelazioni tra Area della Formazione ed RLST

Il protocollo sul RLST siglato dalle Parti Sociali nazionali il 19 aprile 2010 ad integrazione dell'art. 87 del CCNL ha recepito con nettezza le novità introdotte sull'argomento dal D.Lgs. 81/08.

L'Area della Formazione ed il RLST, pur essendo soggetti con funzioni ed attribuzioni diverse, hanno come obiettivo comune la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Pertanto, tra Area della Formazione ed RLST non può esserci separazione ed incomunicabilità ma, anche a garanzia delle stesse imprese, sinergia e collaborazione.

L'incompatibilità tra le funzioni di gestione o tecniche svolte dall'Area della Formazione ed il ruolo del RLST è sancita dal CCNL.

Si precisa che le attribuzioni del RLST sono specificatamente quelle previste dalla norma; pertanto egli non può svolgere le funzioni tecniche di supporto alle imprese ed ai lavoratori in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro che fanno capo all'Area della Formazione.

► Il RLST deve:

- 1) segnalare per iscritto e preventivamente all'Area della Formazione la visita che ha concordato con il datore di lavoro;
- 2) inoltrare all'Area della Formazione una relazione annuale sulle visite effettuate;
- 3) informare per iscritto l'Area della Formazione prima di fare ricorso alle autorità competenti, qualora le misure di prevenzione e protezione adottate siano ritenute insufficienti [art. 50, comma 1, lett. o) del D.Lgs. 81/08], affinché l'Area della Formazione si attivi, attraverso le funzioni conferite dal CCNL e dalla legge, per supportare l'impresa nella scelta delle soluzioni tecniche da adottare per ripristinare le condizioni di sicurezza all'interno del cantiere.

► L'Area della Formazione deve:

- 1) provvedere alla formazione iniziale di 120 ore e all'aggiornamento annuale dei RLST;
- 2) elaborare, a cura del Comitato di Presidenza, le sinergie per l'operatività dei RLST;
- 3) dare massima divulgazione delle funzioni del Servizio RLST alle imprese iscritte alla Cassa Edile ed ai relativi consulenti;
- 4) provvedere alla assistenza tecnica e logistica dei RLST;
- 5) fornire i nominativi dei RLST alle imprese che ne facciano richiesta.

Inoltre ogni divergenza sorta tra il RLST e l'impresa sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione contemplati dalle normative vigenti, che non sia componibile tra le parti stesse, è verbalizzata e, prima di qualsiasi ulteriore azione, deve essere sottoposta all'Area della Formazione quale prima istanza di riferimento prevista dal comma 2 dell'art. 51 del D.Lgs. 81/08.

Pubblicità e diffusione

L'area della formazione attraverso il proprio portale deve dare diffusione attraverso invio di specifica newsletter recante gli approfondimenti sul Servizio RLST.

Si ritiene che lo strumento delle newsletter possa essere proficuamente utilizzato dall'Area della Formazione per informare imprese, lavoratori e tecnici, sia idoneo per adempiere al disposto dell'art. 48, comma 6 del D.Lgs. 81/08 che impegna l'Area della Formazione a comunicare alle aziende ed ai lavoratori interessati il nominativo del RLST.

Ovviamente, qualora le imprese avanzino all'Area della Formazione richiesta d'intervento dell'RLST, verranno attivate le procedure previste per l'erogazione del servizio RLST.

L'Area della Formazione darà ampia diffusione alle sinergie attraverso il sito istituzionale nel quale è stato istituito una sezione dedicata, chiamata "Spazio RLST", dove pubblicare:

- la documentazione esplicativa che chiarisca ruolo, funzioni ed attribuzioni dei RLST;
- una scheda di richiesta d'intervento del RLST;
- i nominativi degli RLST territorialmente nominati.

Sinergie per l'operatività dei RLST

a cura del Comitato di Presidenza della Edilcassa del Molise

Attivazione del Servizio

Premettendo che la consultazione del RLST è un obbligo a carico del datore di lavoro, i sopralluoghi verranno effettuati a seguito di richiesta dell'impresa;

L'intervento del RLST va preventivamente concordato con l'impresa, tramite il datore di lavoro o il RSPP.

Per l'attivazione del Servizio RLST da parte delle imprese viene messa a disposizione nella sezione "Spazio RLST" del sito istituzionale dell'Edilcassa nello spazio dedicato all'Area della Formazione, una scheda di richiesta d'intervento.

Intervento in cantiere

- Il RLST accede in cantiere indossando tutti i DPI in quanto deve essere d'esempio per i lavoratori impiegati.
- È dotato di badge identificativo riportante il logo del servizio RLST.

- È accompagnato dal RSPP o da un addetto incaricato dall'impresa con il quale si relaziona in maniera pacata ma diretta.
 - Effettua una verifica della parte documentale comprovante l'adempimento delle fattispecie per le quali è consultato, fra cui: DVR, POS, nomine di RSPP, Addetto Emergenza Incendi e Addetto Primo Soccorso e relativi attestati abilitanti, nomina Medico Competente e giudizi d'idoneità alla mansione dei lavoratori impiegati, documenti attestanti la formazione/informazione dei lavoratori.
 - Accompagnato dal rappresentante dell'impresa effettua un sopralluogo facendo proposte sull'attività di prevenzione.
 - Eroga un breve momento informativo e di sensibilizzazione dei lavoratori sui comportamenti etici da tenere in cantiere.
 - Al termine della visita consegna all'impresa copia del verbale di consultazione del RLST e copia del verbale di avvenuta informazione dei lavoratori da parte del RLST.
- Il RLST è tenuto alla massima riservatezza in merito a quanto acquisito in sede di visita che potrà essere utilizzato esclusivamente in relazione alle funzioni che la legge gli attribuisce, fermo restando il rispetto del segreto industriale.

Intervento dell'Area della Formazione

Non è prevista alcuna interferenza dell'Area della Formazione nell'espletamento dei compiti del RLST.

Il sistema edile ha però previsto una sorta di intervento a tutela dell'Impresa da parte dell'Organismo Paritetico, precedente alla segnalazione da parte del RLST agli Organi di Vigilanza.

L'Area della Formazione dovrà infatti attivarsi presso l'impresa se:

- viene negato al RLST l'accesso in cantiere da parte dell'impresa;
- venga riscontrata dal RLST l'inadeguatezza o l'assenza di misure di prevenzione e protezione dai rischi.

Il RLST ha l'obbligo di rivolgersi all'Area della Formazione in via preventiva e non in alternativa all'Organo di Vigilanza.

Sinergie tra l'Area della Formazione e i RLST

Nel ribadire che l'Area della Formazione ed i RLST, sono soggetti con funzioni ed attribuzioni diverse, il comune obiettivo di perseguire la sicurezza nei luoghi di lavoro, impegna i RLST nelle seguenti sinergie:

- 1) Divulgare tra i lavoratori edili le informazioni sui corsi programmati;
- 2) Verificare nei cantieri l'applicazione dei verbali redatto dal Tecnico dell'Area della Formazione ;
- 3) Collaborare nella distribuzione dei DPI.